

REGOLAMENTO (CEE) N. 2181/88 DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 1988****che autorizza la trasformazione in alcole delle nettarine e pesche noci ritirate dal mercato nel corso della campagna 1988**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono elencate le varie possibilità di smercio dei prodotti ritirati dal mercato in applicazione degli articoli 15 ter e 18 o acquistati a norma degli articoli 19 e 19 bis dello stesso regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/88⁽³⁾ ha inserito le nettarine e le pesche noci nell'elenco dei prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi;

considerando che è opportuno prevedere che, analogamente a quanto avviene per le pesche, sia possibile smerciare ai fini della loro trasformazione in alcole, fin dalla campagna in corso, le nettarine e le pesche noci ritirate dal mercato o acquistate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine è necessario prevedere

una deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al termine della campagna 1988, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 si applica alle nettarine e alle pesche noci ritirate dal mercato in applicazione degli articoli 15 ter e 18 o acquistate in applicazione degli articoli 19 e 19 bis dello stesso regolamento.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.